



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

Provvedimento n. 3/2023

10 febbraio 2023

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 6.2.2023) redatto nei confronti di Fabrizio Giacomini, nella qualità di sostenitore non tesserato della società Udinese Scherma, redatto in occasione Trofeo U14 SQ FM Ragazzi-Allievi, gara svolta il 5 febbraio 2023 in Rovigo;
- ritenuto che si è in presenza di una ipotesi di responsabilità oggettiva della società;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione alla Società, con mail della Segreteria Federale;
- decorsi i termini a difesa;
- ritenuto che la sanzione minima irrogabile sia congrua alla condotta contestata, in considerazione della condotta stessa, delle modalità di perfezionamento e del momento in cui essa si è verificata;

P.Q.M.

commina alla società Udinese Scherma la sanzione di € 200,00 (duecento,00) di multa, per responsabilità oggettiva per fatti dei propri sostenitori, stabilendo quale termine improrogabile per il pagamento (ai sensi dell'art. 20, I° comma, RdG) il 28.2.2023, secondo le modalità indicate dalla Segreteria Federale, competente all'esecuzione delle sanzioni.

Avverte la Società che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, sarà automaticamente inibita da qualsiasi attività federale, ai sensi dell'art. 20, II comma, R.d.G., salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 23, III comma R.d.G..

Manda alla Segreteria Federale per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo